



# CITTÀ di SPARANISE

- PROVINCIA DI CASERTA -

AOO: Comune di Sparanise

MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

TELEFONO: 0823 874032 - TELEFAX: 0823 877400 - P.E.C.: protocollo@pec.c

Prot.: 0010143 -uscita

Ordinanza n. 75

Del : 02/08/2018

Oggetto: Ordinanza disciplinante l'uso dei fitofarmaci nell'ambito del territorio Comunale a tutela delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano ed a difesa della salute pubblica.

Comune di Sparanise  
La presente è stata pubblicata  
all'Albo Pretorio Online  
dal 03.08.2018 al 18.08.2018.  
IL MESSO COMUNALE

## IL SINDACO

**PREMESSO** che nell'ambito del territorio comunale si ricorre all'uso frequente e pianificato di prodotti fitosanitari, di sintesi o naturali, in agricoltura, anche nei fondi limitrofi a civili abitazioni e attività umane, per combattere le principali avversità delle piante ( malattie infettive, fisiopatie, parassiti e fitofagi animali);

**TENUTO CONTO** del costante e potenziale pericolo derivante da un uso scorretto, indiscriminato o non consentito di fitosanitari sulle matrici ambientali che potrebbe compromettere anche la salute umana;

**RITENUTO** opportuno, nel rispetto delle normative vigenti di settore, la valutazione in merito al corretto uso dei prodotti fitosanitari in agricoltura, anche nei fondi limitrofi a civili abitazioni ed ad attività umane, all'interno del territorio comunale tenuto conto delle esigenze plurime della cittadinanza;

**CONSIDERATO** che nel territorio Comunale esistono pozzi idrici e captazioni delle acque sotterranee destinate al consumo umano, erogate mediante acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nel cui raggio di estensione è stabilita un'area di rispetto e di salvaguardia ai sensi dell'art. 94 del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii.;

**CONSIDERATA** inoltre la salvaguardia della fauna e la flora spontanea, da possibili danneggiamenti scaturenti anche da un uso incontrollato di fitofarmaci su larga scala tale da compromettere gli equilibri ecosistemici ai fini della conservazione, valorizzazione e sviluppo del patrimonio naturale;

**RITENUTO** di dover disporre quanto necessario al fine di evitare situazioni di emergenza e di grave pericolo per la salute pubblica;

**NELLE MORE** dell'approvazione del regolamento per la produzione integrata delle colture, per la difesa fitosanitaria e per il controllo delle infestanti di cui al Disciplinare del Servizio Fitosanitario della Regione Campania;

**CONSIDERATO** l'obbligo della tenuta del Quaderno di campagna o Registro dei trattamenti, così come stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica 290/2001, e richiamata l'attenzione sulla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo, finalizzata alla riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari;

**PRESO ATTO** della necessità di intervenire con la massima urgenza nelle more della redazione e attuazione del regolamento comunale di igiene e sanità pubblica

**EFFETTUATI** i dovuti riscontri;

**VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267 ; **VISTO** l'art. 54 del D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267,



## VIETA

richiamando le normative specifiche di settore ed in assenza di uno specifico e preventivo piano di utilizzazione agronomica (ex art. 94, co. 4 lett. c) e co. 5 lett d) del d.lgs 152/2006, l'utilizzo e/o lo spandimento, all'interno dell'intero territorio Comunale, di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi nel raggio di 200 metri rispetto al punto di captazione o di derivazione di acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano;

## ED A TAL FINE ORDINA

- le aree soggette a trattamento devono distare almeno 200 metri dai nuclei abitati, 100 metri da gruppi di case sparse, 50 metri dalle colture non interessate dal trattamento, 10 metri dalle strade di pubblico transito e dai pozzi e dalle sorgenti private destinate a uso agricolo. Tali disposizioni non valgono nel caso di trattamenti con prodotti ammessi in regime di agricoltura biologica fatte salve le modalità di utilizzo nelle zone a ridosso delle abitazioni;
- di apporre in modo visibile, prima del trattamento fitosanitario e per l'intero periodo di azione del fitofarmaco impiegato, un cartello da collocare all'ingresso principale del fondo agricolo e nei punti perimetrali dell'area interessata dal trattamento. Il cartello deve contenere l'avvenuto trattamento, la superficie trattata, il principio attivo utilizzato e il tempo di decadenza. Il cartello deve essere visibile da ogni punto di accesso e disposto con la parte scritta verso l'esterno e l'interno. In particolare, il proprietario, almeno 24 ore prima del trattamento, deve avvertire la popolazione residente in un raggio di 100 metri dalla coltura tramite cartelli perimetrali nei pressi dell'area interessata dall'intervento fitosanitario;
- di adottare tutte le misure idonee alla tutela dell'ambiente della salute pubblica e della sicurezza sul lavoro nell'esecuzione dei trattamenti fitosanitari, dalla preparazione della miscela allo smaltimento dei contenitori, accogliendo eventuali indicazioni da parte di ASL e ARPA;
- di smaltire i contenitori dei fitofarmaci, fitoregolatori e coadiuvanti in conformità al Decreto legislativo 22/1997 e ss.mm.ii.;
- di conservare la documentazione contabile, comprovante l'acquisto dei fitosanitari utilizzati, da esibire in caso di eventuale verifica ispettiva da parte del personale preposto ai controlli;
- di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate nelle etichette dei prodotti fitosanitari impiegati, nonché agli obblighi di comunicazione e di apposizione del cartello. Solo in caso di utilizzo di fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi, apporre ulteriori cartelli corredati dal disegno di un teschio e recanti la dicitura: "coltivazioni trattate con prodotti velenosi";
- di effettuare i trattamenti fitosanitari esclusivamente dalle ore 6:00 alle ore 09.00, in assenza di vento e/o di pioggia;
- di rispettare il principio fondamentale che i prodotti fitosanitari utilizzati non debbano raggiungere le aree confinanti con l'appezzamento trattato, indipendentemente dalla destinazione delle stesse e con particolare riguardo per quelle edificate, incluse le pertinenze come giardini, orti e parcheggi, per le strade, per gli allevamenti, per i fossi, canali e corpi idrici;
- di attenersi all'impiego dei prodotti fitosanitari autorizzati, regolarmente registrati, non soggetti, successivamente, a revoche o restrizioni e pertanto riscontrabili presso banche dati ufficiali. Vedere a proposito il sito istituzionale del Sian – Ministero della Salute e Ministero delle Politiche agricole e forestali: [www.sian.it/fitovis](http://www.sian.it/fitovis);
- di utilizzare i fitofarmaci autorizzati solo sulle colture prescritte;
- di rispettare scrupolosamente le dosi d'impiego del formulato fitosanitario utilizzato;
- di rispettare il tempo di cadenza del fitosanitario impiegato;
- di sospendere i trattamenti prima della raccolta dei prodotti coltivati, secondo la tempistica indicata in etichetta;



- di sospendere qualsiasi trattamento fitosanitario durante il periodo di fioritura delle piante e di tutte le specie di vegetali a impollinazione entomofila e zoofila;
- che tutti i cittadini che intendano utilizzare prodotti fitosanitari consentiti da legge sulle colture dei propri fondi, sia per autoconsumo che per libera e pubblica vendita, siano obbligati a comunicare preventivamente (entro 24 ore dall'impiego) al comune, secondo apposita modulistica reperibile presso gli uffici comunali anzidetti, nonché disponibile sul sito [www.comunedisparanise.it](http://www.comunedisparanise.it), la tipologia di trattamento fitosanitario che intendano adottare, per eventuali controlli che il Comune si riserva di effettuare.

Infine si richiama l'attenzione degli utilizzatori dei prodotti fitosanitari affinché si attengano scrupolosamente alle particolari prescrizioni e precauzioni indicate sulle etichette dei prodotti fitosanitari impiegati (soprattutto dosi e impieghi consentiti). Al riguardo si chiarisce che ogni prodotto fitosanitario immesso sul mercato è generalmente composto da tre parti essenziali:

- sostanza attiva (o c.d. principio attivo);
- il coadiuvante (tensioattivi, adesivanti, umettanti, sinergizzanti, propellenti);
- sostanza inerte (es. diluente), che funge da veicolante (coformulante).

I principi attivi, secondo l'attività di contrasto effettuata contro il patogeno, si suddividono in: insetticidi, fungicidi o anticrittogamici, acaricidi, nematocidi, diserbanti, rodenticidi, molluschicidi o limacidi, repellenti, fitoregolatori, fumiganti e fisiofarmaci. In particolare, si invita la popolazione interessata a prestare debita attenzione alla specifica classe di tossicità, frase di rischio e consiglio di prudenza riportate sull'etichetta del fitofarmaco, come di seguito evidenziato: classi di tossicità dei fitofarmaci:



**MOLTO TOSSICO T+**



**TOSSICO**



**NOCIVO XN**



**IRRITANTE**



**NON CLASSIFICATO M.C.P. (-)**

N.B.: L'ACQUISTO E L'UTILIZZO DI FITOFARMACI RIPORTANTI IN ETICHETTA DETTA CODICISTICA DI PERICOLOSITA' E' SUBORDINATO AL POSSESSO DI APPOSITO PATENTINO (ABILITAZIONE ALL'ACQUISTO E UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI MOLTO TOSSICI, TOSSICI E NOCIVI), AVENTE VALIDITA' QUINQUENNALE, RINNOVABILE E RILASCIATO DALLA REGIONE CAMPANIA - STAPA Ce.PICA COMPETENTE PER TERRITORIO (EX DPR 290/2001)

Le fasi di rischio "r" o i consigli di prudenza "s", descrivono invece i "rischi" o "consigli di prudenza" per la salute umana, animale e ambientale connessi alla manipolazione del prodotto impiegato (es.: r40-r48 = rischio di cancerogenesi e di effetti mutageni, r60-r61- r62-r63-r68 = rischio sulla riproduzione, r23-r24-r25-r26-r27-r28 = rischio per inalazione, contatto e ingestione, r33-r36-r38 = rischio di effetti cumulativi e/o irreversibili molto gravi, r50-r51-r52-r53 = rischio ambientale, evidenziato anche dal simbolo arancione con albero secco, pesce morto e dalla sigla n; s1= conservare sotto chiave, s2= conservare fuori dalla portata dei bambini, s3 = conservare in (luogo fresco). Per maggiori informazioni, anche in merito all'indicazione dei

principi attivi e/o denominazione dei prodotti commerciali dei fitofarmaci consentiti e a norma di legge da impiegare su determinate colture, si invita a contattare il servizio fitosanitario regionale:  
Per maggiori informazioni, anche in merito all'indicazione dei principi attivi e/o denominazione dei prodotti commerciali dei fitofarmaci consentiti ed a norma di legge, da impiegare su determinate colture, si invita a contattare il servizio fitosanitario regionale o provinciale della Regione Campania, nonché lo STAPA CEPICA di Caserta ([www.agricoltura.regione.campania.it](http://www.agricoltura.regione.campania.it)).

## SANZIONI

Fatto salvo l'applicazione di norme di settore e/o di carattere penale e civile, chiunque disattenda le prescrizioni, gli obblighi e le indicazioni della presente ordinanza sarà punito nel modo seguente:

- A. ai sensi degli artt. 134 e 94 del d.lgs 152/2006, vale a dire con il pagamento di una somma pecuniaria da un minimo di € 600,00 ad un massimo di €. 6.000,00, per chi viola il divieto previsto al punto 1. della presente ordinanza;
- B. ai sensi dell' art. 16 comma 2 della l.689/1981, così come modificato dal d.l. nr. 92/2008 e l. nr. 125/2008, vale a dire con il pagamento di una somma pecuniaria di €. 500,00 per chi viola il divieto previsto al punto 2. della presente ordinanza;
- C. ai sensi dell'art.7-bis del d.lgs. n.267/2000, così come modificato dall'art.16 comma 1 della L. 3/2003 (disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione - capo III - disposizioni in materia di enti locali), vale a dire con il pagamento di una somma pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, per chi viola le indicazioni e gli obblighi previsti dalla presente ordinanza e non espressamente sanzionati ai precedenti punti A. e B..

Le spese necessarie per eventuali analisi di laboratorio e per l'accertamento della violazione sono a carico del trasgressore secondo le normative vigenti. Per l'accertamento delle infrazioni di che trattasi, per la contestazione e notificazione dei relativi verbali e per la riscossione delle somme dovute, si applicano le disposizioni di cui alla l. 689/1981 e ss.mm.ii.

## DISPONE

L'immediata esecutività del presente provvedimento; la pubblicazione dell'ordinanza sul sito web del Comune; la trasmissione del presente provvedimento per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza a: Prefettura di Caserta; ASL CE22; Albo Pretorio; Provincia di Caserta; ARPA Campania di Caserta; Comando Stazione dei Carabinieri di Sparanise; Gruppo Carabinieri Forestale di Caserta; Comando Polizia Locale del Comune di Sparanise.

La Polizia Locale, gli organi di PG e le competenti strutture del Servizio Sanitario Nazionale sono incaricati di curare l'osservanza della presente ordinanza.

Si dispone la pubblicazione di detta ordinanza, ai fini della pubblicità legale, all'albo pretorio web dell'Ente accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) al sito web istituzionale [www.comunedisparanise.it](http://www.comunedisparanise.it) -Sezione Albo Pretorio On Line.

Avverso al presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR ( Tribunale Amministrativo Regionale ) competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato , ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199, entro 120giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, lì 02/08/2018







